



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Ordinanza n° 10 del 10.06.2023 PROT. 1581

ORDINANZA PER TAGLIO ALBERI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 16, 17, 18, 29 E 31 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS 285/1992) RIVOLTA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI

IL SINDACO

Vista la crescente incuria di terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante a ridosso di strade carrabili e pedonali, corsi d'acqua e torrenti (reticolo idrico minore) e aree ad uso comune;

Rilevato che ai bordi delle strade e mulattiere comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi e l'illuminazione pubblica stradale, ostacolando pertanto la visibilità agli utenti della strada con conseguente potenziale pericolo per la circolazione;

Rilevato altresì che la presenza di alberi o siepi nelle immediatamente vicinanze di muri di sostegno delle strade, dei sentieri e delle mulattiere comunali, crea una situazione di usura, infiltrazioni e crollo degli stessi muri con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;

Considerato che i proprietari dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua, ai sensi delle normative di seguito richiamate, hanno l'obbligo di mantenere sgombre le porzioni di terreno a confine con i corsi d'acqua medesimi da vegetazione che possa arrecare ostacolo al deflusso delle acque e, pertanto costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato, altresì, che corre l'obbligo, su tutto il territorio comunale, di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate nel Regolamento sui rifiuti;

Ritenuto necessario disporre affinché i privati proprietari di aree limitrofe alle strade comunali, ai sentieri, alle mulattiere ed alle aree pubbliche in generale provvedano al taglio di rami e/o piante e siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade compromettendo la viabilità, nascondendo la segnaletica, ostacolando l'illuminazione pubblica, creando pericolo per le linee elettriche e telefoniche e per i muri di sostegno delle strade e per lo stesso reticolo idrico minore;

Visti gli artt. 16, 17, 18, 29 e 31 del vigente Codice della strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana ;

Visti gli articoli n. 892 e 894 del Codice Civile;

Visti gli articoli 50 e 54 T.U.E.L. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali, mulattiere e aree pubbliche (parcheggi, marciapiedi, cimiteri ecc.) e suoli prospicienti i corsi d'acqua e torrenti rientranti nella competenza del Comune, di provvedere al taglio delle piante e degli arbusti che:

- siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 6,00 metri dalla sede stradale fuori dai centri abitati (alberi d'alto fusto)
- siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 3,00 metri dalla sede stradale fuori dai centri abitati (siepi e arbusti con altezza superiore a metri 1,00)
- siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 1,50 metri dalla sede stradale fuori dai centri abitati (siepi e arbusti con altezza fino a metri 1,00)
- si protendono oltre il confine stradale e/o a distanza inferiore a due metri dai corsi d'acqua e torrenti
- che nascondono la segnaletica stradale
- interferiscono l'illuminazione pubblica notturna
- possono creare disagi in caso di caduta su linee elettriche e telefoniche
- sono nei pressi di muri di contenimento delle strade pubbliche, dei sentieri e delle mulattiere comunali
- creano ostruzione nel regolare deflusso delle acque di prima pioggia e nei corsi d'acqua di competenza comunale

Di porre a carico dei privati proprietari dei terreni l'obbligo costante di mantenere, curare e tagliare l'erba, rami pendenti prospicienti e confinanti con le strade, marciapiedi, mulattiere, aree comunali al fine di evitare ogni potenziale pericolo per la circolazione.

Nell'eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio, l'Amministrazione Comunale eseguirà direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, con recupero delle relative spese.

Ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dal C.d.S.:

RAMMENTA

che sono previste precise responsabilità civili e penali a carico di coloro che risultano inadempienti in caso di eventuali danni cagionati a persone o cose ascrivibili agli stessi.

L'Ufficio di Polizia Locale e della forza pubblica è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni della suddetta pubblicazione.



IL SINDACO

Giancarlo TROTTA